

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4728

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, CIRAMI, NAVA,
SCIVOLETTO, DI BENEDETTO, MONTAGNINO, LAURIA
Baldassare, MUNDI, FOLLONI, RESCAGLIO, IULIANO,
CORTELLONI, DENTAMARO, CIMMINO, DEMASI, ROBOL,
PELELLA e MELUZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2000

—————

**Nuove norme in materia di immatricolazione e registrazione
della proprietà dei veicoli**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ancora oggi, nonostante gli automobilisti esprimano da anni, attraverso le associazioni che li rappresentano e gli organi di stampa, forte ed ampia critica nei confronti di un sistema di rilascio dei documenti dei veicoli che li costringe a stressanti e costosi *iter* burocratici, nessuna delle tante soluzioni di volta in volta prospettate è stata attuata.

In realtà, si è trattato spesso di proposte estremamente complesse - non ultima quella recentemente presentata dal Governo - che a fronte di indubbie e condivisibili semplificazioni, hanno prospettato e prospettano stravolgimenti del settore, inutili rispetto ai risultati perseguiti e caratterizzati da enormi costi sociali e lunghi tempi di realizzazione.

La soluzione, molto più semplice e di rapida attuazione, è a portata di mano ed è raggiungibile seguendo due principali linee direttrici.

La prima è rappresentata dalla piena utilizzazione delle risorse e delle tecnologie informatiche ormai disponibili in tutti i settori della Pubblica Amministrazione e dell'imprenditoria, per far sì che non siano più a carico dei cittadini i vari passaggi procedurali necessari per lo svolgimento delle pratiche automobilistiche e che il servizio, tempestivo ed efficiente, sia portato ad essi il più vicino possibile.

La seconda consiste nell'apportare in seno al sistema attuale alcuni essenziali elementi di razionalizzazione e di semplificazione, con benefici sicuri ed immediati sia per gli automobilisti che per i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore.

Sotto il primo profilo, il collegamento tra i sistemi informativi del Ministero dei trasporti e della navigazione e dell'Automobile club d'Italia (ACI), gestore del Pubblico registro

automobilistico (PRA) - rispettivamente preposti alla cura degli aspetti tecnici e giuridico-amministrativi della circolazione - consentirà di trasformare gli adempimenti degli utenti in procedure informative interne alle due amministrazioni.

L'obiettivo è quello di garantire al cittadino di accedere ad un unico ufficio per la definizione delle pratiche automobilistiche - che potrà essere indifferentemente quello dell'una o dell'altra amministrazione - ed ottenere, in un unico contesto ed in tempo reale, tutta la documentazione necessaria per circolare.

Analogamente, il collegamento tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni - coerentemente con il progetto di realizzazione della rete informatica unitaria della Pubblica amministrazione - e con i soggetti comunque coinvolti nei procedimenti di settore, istituzionalizzando e velocizzando l'interscambio di dati e di informazioni, consentirà ai cittadini di affrancarsi da quegli adempimenti burocratici che possono essere svolti d'ufficio dalle stesse pubbliche amministrazioni, attraverso una più adeguata circolazione delle informazioni da esse già possedute.

Infine, per garantire la massima capillarità del servizio sul territorio ed agevolare l'accesso degli utenti allo stesso, la rete telematica sarà aperta anche agli Studi di consulenza automobilistica, i quali, pertanto, diverranno, con l'osservanza di idonee garanzie, punti di erogazione diretta dei servizi.

Si tratta di una forte forma di agevolazione a beneficio degli utenti, i quali potranno contare su migliaia di sportelli decentrati per accedere al servizio, che, ovviamente, è e rimane pubblico e la cui responsabilità finale continuerà quindi a far capo

ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, sia per quanto riguarda la definizione delle operazioni richieste che per ciò che concerne l'autorizzazione all'emissione dei documenti del veicolo ed al rilascio delle targhe.

Sotto il profilo della semplificazione e della razionalizzazione, si tratta, da un lato, di introdurre anche in questo settore le innovazioni previste dalla più recente normativa volte a migliorare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, riducendo gli oneri documentali e, conseguentemente, anche i costi delle pratiche.

Dall'altro, di mantenere in vita, ed anzi di rafforzare, anche attraverso le semplificazioni procedurali previste e l'immediatezza nella definizione delle pratiche, il sistema delle garanzie e delle tutele giuridiche e legali relativamente alla titolarità dei diritti sugli autoveicoli; esigenza sempre più avvertita dai cittadini anche in considerazione del valore economico raggiunto ormai da questi beni.

Ovviamente, di un sistema più efficiente e garantito beneficerà anche e soprattutto la Pubblica Amministrazione nel suo complesso, che potrà disporre di dati riguardanti il fenomeno automobilistico certi e costantemente aggiornati, a tutela di interessi generali particolarmente rilevanti quali quelli di carattere fiscale e quelli connessi alla salvaguardia dell'ordine pubblico.

Il quadro di innovazioni e semplificazioni proposte è completato da una riduzione dei costi complessivi delle pratiche automobilistiche, grazie alla prevista esenzione dall'imposta di bollo delle operazioni relative al rilascio e all'aggiornamento dei documenti di circolazione e di proprietà dei veicoli e all'eliminazione di obblighi procedurali e documentali, quale l'autenticazione notarile delle sottoscrizioni degli atti di vendita.

Passando all'esame del disegno di legge, l'articolo 1 prevede la realizzazione di collegamenti telematici tra i sistemi informativi dell'ACI e del Ministero dei trasporti e della

navigazione, per consentire lo scambio reciproco delle informazioni relative ai veicoli ed una gestione integrata e più efficiente dei servizi all'utenza.

L'articolo 2 prevede la creazione di una rete telematica tra le pubbliche amministrazioni, in relazione al coinvolgimento diretto nei procedimenti di settore o ai rispettivi fini istituzionali, che consente l'eliminazione di numerosi adempimenti attualmente a carico delle parti. Ciò attraverso comunicazioni inviate dalle pubbliche amministrazioni che, in funzione dell'attività svolta, sono in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento della situazione dei veicoli.

L'articolo 3 dispone la semplificazione delle modalità di presentazione e di svolgimento delle pratiche automobilistiche ed in particolare prevede la possibilità per gli utenti di rivolgersi indifferente e senza vincoli di competenza territoriale presso qualsiasi ufficio provinciale del Ministero dei trasporti e della navigazione e dell'ACI per ottenere il rilascio contestuale di tutti i documenti necessari alla circolazione.

L'articolo 4 prevede l'eliminazione dell'imposta di bollo per le operazioni relative al rilascio e all'aggiornamento dei documenti di circolazione e di proprietà dei veicoli.

L'articolo 5 prevede la possibilità di attivare collegamenti telematici tra gli uffici provinciali del Ministero dei trasporti della navigazione e dell'ACI con gli studi di consulenza automobilistica.

L'articolo 6 semplifica le modalità di presentazione delle pratiche automobilistiche, prevedendo che l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti da presentarsi a corredo delle istanze sia effettuata direttamente dal funzionario ricevente la documentazione ovvero possa essere sostituita dalla presentazione delle fotocopie dei documenti delle parti.

L'articolo 7 innova la disciplina degli atti di vendita dei veicoli, prevedendo che essi, a maggiore garanzia dei cittadini, non possano

essere unilaterali - dovendo necessariamente coinvolgere tutte le parti interessate -, e possano essere sottoscritti secondo le modalità semplificate introdotte dall'articolo 6.

L'articolo 8 prevede la possibilità di utilizzare la moneta elettronica per il pagamento degli importi dovuti per l'espletamento delle pratiche presso gli uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione e dell'ACI.

L'articolo 9 demanda ad un decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, la disciplina di dettaglio delle procedure e delle operazioni previste dal presente disegno di legge.

L'articolo 10 appresta la necessaria copertura finanziaria al provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Collegamenti telematici tra ACI e dipartimento dei trasporti terrestri)

1. Ai fini dell'acquisizione di ogni dato necessario per le operazioni di immatricolazione e di registrazione della proprietà dei veicoli e per l'emissione ed il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà e per il rilascio delle targhe, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III, Capo III, Sezione III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i sistemi informativi automatizzati del dipartimento dei trasporti terrestri (DTT) del Ministero dei trasporti e della navigazione, e dell'Automobile club d'Italia (ACI), che gestisce il Pubblico registro automobilistico (PRA), sono integrati mediante la realizzazione di interconnessioni telematiche, che assicurano l'utilizzo interattivo delle informazioni tecniche e giuridiche relative ai veicoli contenute nei rispettivi archivi magnetici e l'aggiornamento in tempo reale degli stessi.

Art. 2.

(Collegamenti telematici tra le pubbliche amministrazioni)

1. I sistemi informativi automatizzati del DTT e dell'ACI sono strutturati secondo criteri di massima apertura ed interattività, in modo da consentire l'integrazione e l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni nel quadro della rete unitaria della pubblica amministrazione.

2. Sulla base delle interconnessioni di cui al comma 1:

a) le pubbliche amministrazioni hanno l'immediata disponibilità delle informazioni contenute nel centro elaborazione dati del DTT e nel sistema informativo dell'ACI per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;

b) le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento della situazione tecnica e giuridica dei veicoli provvedono d'ufficio alle relative comunicazioni al dipartimento dei trasporti terrestri e all'ACI, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 9.

3. In particolare i sistemi informativi del DTT e dell'ACI sono aggiornati d'ufficio sulla base delle comunicazioni inviate in via telematica o su supporto magnetico:

a) dagli uffici dell'anagrafe, relativamente ai trasferimenti di residenza dei soggetti intestatari dei veicoli, o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le variazioni di sede delle società;

b) dagli organi di polizia che hanno ricevuto la denuncia di perdita di possesso del veicolo o la denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà o delle targhe, e dall'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che ha adottato il provvedimento di indisponibilità del veicolo;

c) dai centri di demolizione autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, relativamente alla cessazione della circolazione dei veicoli.

Art. 3.

(Disposizioni generali per lo svolgimento delle pratiche automobilistiche)

1. L'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 può avvenire indifferentemente e senza vincoli di competenza territoriale tramite gli uffici provinciali del Ministero dei

trasporti e della navigazione, gli uffici provinciali dell'ACI, nonché tramite i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni.

2. È garantito agli utenti il rilascio contestuale della carta di circolazione, del certificato di proprietà e delle targhe presso gli uffici ed i soggetti di cui al comma 1.

3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le operazioni previste dall'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.

(Disposizioni in materia fiscale)

1. Le domande per l'espletamento delle operazioni previste dalla presente legge e i relativi documenti sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 5.

(Collegamenti telematici con gli studi di consulenza automobilistica)

1. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sono abilitati all'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 con autorizzazione rilasciata, per le rispettive competenze, dagli uffici provinciali del DTT e dagli uffici provinciali dell'ACI. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono determinati i requisiti di carattere tecnico ed economico-finanziario necessari per ottenere l'autorizzazione nonché la previsione di idonee garanzie finanziarie.

2. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 9 sono altresì previste le responsabilità incombenti sui soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti ad essi richiesti, le modalità dei controlli e le sanzioni amministrative e pecuniarie derivanti dall'inottemperanza agli obblighi previsti.

3. Nell'esercizio delle attività previste dall'articolo 1 i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

Art. 6.

(Presentazione delle richieste da parte degli utenti)

1. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti giuridici provenienti da privati necessari per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, ove prevista dalla legge, è effettuata dal funzionario addetto all'ufficio del DDT o all'ufficio dell'ACI presso cui la richiesta è presentata ovvero con le modalità di cui all'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

2. Si applicano agli uffici del DDT e dell'ACI le norme di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, in materia di controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

3. Resta ferma la potestà degli stessi uffici di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificato o di atto notorio nonché la provenienza delle sottoscrizioni non direttamente autenticate dai funzionari pubblici, senza che ciò comporti un aggravio del procedimento o l'allungamento dei termini per la sua conclusione.

Art. 7.

(Atti di vendita dei veicoli)

1. La sottoscrizione degli atti di vendita ai fini della prima iscrizione o delle successive trascrizioni avviene ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

2. Nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono abrogati:

a) all'articolo 6, primo comma, numero 3°, le parole da: «il quale può essere sostituito» fino alle parole: «dell'autoveicolo»;

b) all'articolo 13, il comma 5.

Art. 8.

(Versamento degli importi)

1. Il pagamento degli importi previsti per lo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge presso gli uffici provinciali del DTT e dell'ACI può essere effettuato mediante l'uso di moneta elettronica.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono stabilite le modalità di riversamento fra gli uffici provinciali del DTT e gli uffici provinciali dell'ACI delle somme dovute dall'utente per l'espletamento delle formalità.

Art. 9.

(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è approvato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il medesimo regolamento, emanato anche ai sensi della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono previste misure di semplificazione delle procedure per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge pari a lire 800 miliardi, si provvede con la legge finanziaria secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Ulteriori

risorse possono essere attribuite per le realizzazioni di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.